

CIRCOLARE N. 16/D



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 11 maggio 2011

Protocollo: 26922 / RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali

Agli Uffici delle Dogane

Alle Sezioni Operative Territoriali

LORO SEDI

e p.c.

Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli

Alla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione

SEDE

All' Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
dc.accertamento@agenziaentrate.it

Direzione Centrale Normativa
dc.normativa@agenziaentrate.it
gaetano.scala@agenziaentrate.it

Al Comando Generale della Guardia di Finanza – ufficio operazioni
urp@gdf.it

All' Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali (AICAI)
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
segretario.generale@aicaionline.it

OGGETTO: Regime dell'esportazione. Chiarimenti in merito alla notifica di esportazione e conseguente prova dell'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità per talune operazioni di esportazione.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti da parte degli operatori economici intesi a conoscere quale sia la notifica di esportazione della merce nel caso di spedizioni verso paesi extra-UE, effettuate tramite Corrieri Espressi nonché per le operazioni di esportazione abbinate a transito effettuate in procedura ordinaria e in procedura di domiciliazione.

Al riguardo, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti.

1. Notifica di esportazione per operazioni effettuate tramite Corriere Espresso.

In via generale, si premette che le disposizioni doganali comunitarie e, conseguentemente, nazionali in materia di esportazione ed attestazione di uscita della merce sono valide ed applicabili per tutti i soggetti economici che intervengono a vario titolo nell'operazione di esportazione.

Ciò significa che le esportazioni effettuate tramite Corrieri Espressi sono soggette alle stesse disposizioni normative e non vi sono deroghe specifiche soprattutto in materia di rilascio della prova dell'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità che rimane una prerogativa dell'Autorità doganale.

Nel caso di spedizioni di merce in paesi extra-UE le dichiarazioni di esportazione sono intestate normalmente al Corriere Espresso con codice 8 o 9 nella casella 2 (esportatore/speditore) della dichiarazione doganale e ad essa è allegata, come prescritto dalla nota prot. 31544 del 10 ottobre 2008, la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione ed altri elementi di identificazione della spedizione.

Dall'istruttoria condotta risulta che, una volta effettuata l'operazione di esportazione, i Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.), al fine di

consentire la verifica sul portale dell’Agenzia delle Dogane dello stato dell’operazione di esportazione. **Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA.**

Attesa l’importanza per gli esportatori dell’esito dell’operazione di esportazione è necessario che i Corrieri Espressi, in quanto soggetti responsabili dell’operazione dagli stessi posta in essere, si accertino che sia stata regolarmente appurata. A tal fine, i Corrieri Espressi, nel caso in cui il MRN non risulti chiuso e, quindi, risulti nel sistema informatico doganale AIDA nello stato **“in attesa di visto uscire”**, interverranno presso l’ufficio di esportazione per consentire la chiusura dell’operazione secondo le disposizioni impartite con nota prot. 22174 del 17.2.2010 di questa Agenzia.

Dal punto di vista doganale, quindi, l’operazione di esportazione è regolarmente appurata solo in presenza dell’apposito messaggio presente nel sistema AIDA. Gli esportatori che partecipano alla spedizione possono verificare la regolare chiusura del movimento (M.R.N.) consultando il sito web di questa Agenzia www.agenziadogane.gov.it, alla sezione e-customs/AES.

Per quanto concerne la prova dell’uscita della merce per tali operazioni, si applica quanto già disposto da questa Agenzia con la nota prot. 3945 del 27 giugno 2007, punto 2- pubblicata sul predetto sito web alla sezione “Norme doganali” -, in materia di prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario ove viene precisato che il dato relativo a “risultati di uscita - uscita conclusa” presente nel sistema doganale AIDA costituisce prova dell’uscita della merce dalla Comunità.

Nel caso in cui nel messaggio di cui sopra sia anche visualizzata una eventuale difformità riscontrata, i Corrieri Espressi avranno cura di recarsi presso l’ufficio doganale presso cui hanno effettuato le operazioni di esportazione e sanare tali difformità.

Gli stessi Corrieri provvederanno ad informare gli esportatori interessati alla spedizione dell’avvenuta regolarizzazione delle difformità.

In caso di controlli, le Strutture interne all’Agenzia potranno visualizzare nel predetto sistema AIDA l’elenco degli esportatori e gli estremi delle fatture a cui l’intera operazione fa riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, che leggono per conoscenza, sono pregati di informare le proprie strutture territoriali di quanto sopra nonché della possibilità di avvalersi degli uffici doganali territorialmente competenti ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alle operazioni della tipologia in esame eventualmente sottoposte a controllo, al pari di quanto avviene per le altre operazioni di esportazione

2. Esportazioni abbinate a transito.

Per tali operazioni, la notifica dell'esportazione all'operatore economico da parte dell'ufficio di esportazione - che coincide con l'ufficio di partenza del transito - avviene con la stessa modalità delle operazioni di sola esportazione. Pertanto, l'operatore economico che ha inviato la dichiarazione elettronica di esportazione abbinata a transito sia in procedura ordinaria che di domiciliazione, riceverà il messaggio "Ivisto".

Digitando l'MRN relativo all'operazione si potrà consultare nel sito web: www.agenziadogane.gov.it – sezione e-customs – AES, l'esito dell'esportazione fornito dall'ufficio doganale competente.

Conseguentemente, per la prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario si richiama quanto disposto al citato punto 2 della nota 3945 del 27.6.2007.

Gli uffici doganali competenti per l'appuramento delle operazioni abbinate a transito sono, quindi, invitati per il futuro ad astenersi dall'apporre il "visto uscire" sul documento doganale ex esemplare 3 del DAU secondo le indicazioni a suo tempo fornite al punto E della nota prot. 4538 del 27.6.2007 che devono, pertanto, ritenersi superate a seguito del completamento del processo di telematizzazione del regime dell'esportazione. Si ricorda, inoltre, che l'esemplare 3 del DAU ha cessato ogni sua funzione ed utilizzo, tranne che, ovviamente, per le specifiche ed occasionali procedure di "fall-back".

E' appena il caso di ricordare, inoltre, che, poiché il par. 1 dell' art. 793ter del Reg. (CEE) 2454/93 prevede l'appuramento del regime di esportazione al momento del vincolo al regime di transito e, quindi, in un momento antecedente a quello della effettiva uscita della merce dal territorio della Comunità, in caso di mancato appuramento del transito, se la merce non risulta essere uscita dal

territorio doganale della Comunità, si procederà ad effettuare le debite comunicazioni all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per il luogo dove ha sede l'esportatore, inviandole, per conoscenza anche allo stesso esportatore.

* * *

Gli Uffici in indirizzo sono invitati a dare la massima diffusione della presente anche presso l'utenza ed a verificare l'esatta applicazione di quanto sopra chiarito segnalando eventuali difficoltà operative.

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co, 2 del d.lgs 39/93”